



Nuovo regolamento per la richiesta, la deliberazione ed il rilascio dei visti di congruità delle parcelle presentate per la loro approvazione al Consiglio dell'Ordine.

Oggetto

Il presente regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi e le modalità del rilascio dei visti sulle parcelle relative agli onorari degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori iscritti presso l'ordine della provincia di Udine, originati dalle istanze con cui gli istanti richiedono all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Udine il rilascio del visto di congruità, fissando i termini, iniziale e finale, per il loro svolgimento e la loro conclusione, nonché gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

Inoltre, ritenendo necessario fornire un servizio ai RUP in fase di predisposizione dei bandi di gara, fissa anche i criteri secondo cui predisporre la bozza di parcella da mettere a base di gara secondo quanto previsto dalla normativa corrente.

Premessa

Dopo l'abolizione delle Tariffe professionali, entrata in vigore dal 24 gennaio 2012 con il decreto legge n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, e con la riforma delle professioni, molte novità legislative sono intervenute nel campo dei rapporti tra professionisti e committenti apportando modifiche anche a quanto concerne la definizione degli onorari professionali.

Rimanendo in vigore l'obbligo, per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo, di presentare la relativa parcella vistata dall'ordine di appartenenza, in base all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile, risulta necessario, per fornire un servizio agli iscritti ed un supporto all'attività dell'organo giurisdizionale, rilasciare il visto anche in presenza di contratto scritto tra le parti.

E' stato necessario, a seguito di queste modifiche, rivedere i criteri per il rilascio dei visti sulle parcelle professionali essendo esclusiva competenza dell'Ordine la definizione degli stessi.

Il decreto legge n.1, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012 stabilisce, oltre all'abrogazione delle tariffe professionali, l'obbligo del professionista di:

- Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico;
- Rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere;
- Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;

- Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera

Per quanto sopra esposto, e vista l'obbligatorietà di pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico, è necessario predisporre contratti, il più possibile dettagliati per tutte le attività che compongono la prestazione, onde scongiurare l'inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di interruzione della prestazione laddove quest'ultima, contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di attività.

L'Ordine chiamato ad esprimersi per il rilascio del visto su prestazioni rese in conseguenza di un contratto scritto potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota parte delle stesse in caso di interruzione dell'incarico, svolte rispetto a quanto pattuito; il contratto in questo caso sarà parte integrante del visto.

Pur rimanendo in vigore la possibilità di incarico verbale a norma dell'art.1325 del C.C., l'assenza di un preventivo concordato fra le parti e quindi di un contratto scritto costituisce, come previsto dal decreto legge n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, illecito disciplinare per il professionista e l'Ordine procederà alla segnalazione al competente consiglio di disciplina per la valutazione della violazione deontologica.

A seguito del DM 20 luglio 2012 n.140, dal 23 agosto 2012 sono entrati in vigore i parametri per la "Liquidazione dei compensi professionali in giudizio" in cui vengono fissati i criteri con cui calcolare, in difetto di accordo tra le parti, l'onorario professionale. L'assenza di prova del preventivo di massima, come sopracitato, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso; in considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può inoltre aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. Inoltre in base al pronunciamento del Consiglio di stato n. 161 del 2013, le spese forfetarie sostenute dal professionista non possono rientrare tra i compensi che, in caso di contenzioso, vengono liquidati dall'organo giurisdizionale. Al contrario le spese sostenute per la gestione dello studio professionale devono ritenersi già incluse nell'onorario calcolato con i parametri di cui al DM n. 140/2012 e quindi, in caso di contenzioso e di assenza di preventivo scritto concordato, gli onorari calcolati con il DM 140/12 sono comprensivi delle spese forfetarie sostenute dal professionista.

Nel caso venga chiesto all'Ordine di dare un parere su prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, il visto potrà essere rilasciato in base ai sopracitati parametri di cui al DM 20-07-2012 n. 140, accompagnato da un verbale in cui viene evidenziata l'assenza del contratto riportando inoltre le dichiarazioni rese dal professionista in merito ad eventuale accordi, anche se solamente verbali, intercorsi col committente onde consentire all'autorità giudiziaria di assumere le relative determinazioni in merito.

Alla luce di queste premesse, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Udine, con propria delibera del 02/03/2015 ha approvato i seguenti criteri per il rilascio dei visti sulle parcelle professionali con l'intento di fornire un servizio all'organo giurisdizionale secondo quanto previsto dal C.C. in fase di provvisoria esecuzione.

Criteri per il rilascio dei visti

Il visto di congruità, da utilizzare in caso di contenzioso, viene rilasciato dall'Ordine previa verifica delle prestazioni svolte e della loro congruità rispetto all'incarico attraverso l'esame degli elaborati e di tutti i documenti necessari per rendere un parere attendibile utilizzando gli strumenti in suo possesso.

La veridicità ed autenticità dei documenti deve essere dichiarata, con autocertificazione, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal soggetto che la deposita.

Il visto può essere richiesto sia dal professionista iscritto che dal committente.

Ad avvenuta comunicazione dell'inizio del procedimento, l'iscritto può subentrare nella richiesta di visto presentata dal committente per integrare la documentazione e fornire ulteriori elementi di valutazione per il rilascio del visto stesso. In questo caso verrà tenuto conto di tutta la documentazione pervenuta dalle parti, il visto verrà rilasciato all'iscritto ed il termine iniziale decorrerà da questa data.

Modalità di verifica e rilascio del visto

L'attuazione del provvedimento amministrativo per il rilascio del visto su parcella professionale, fermo restando quanto previsto nel "Regolamento di attuazione dei procedimenti amministrativi dell'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Udine", deve avvenire nelle varie fasi come specificato di seguito.

Ricevimento della richiesta

Il soggetto istante interessato al rilascio del visto di conformità presenta apposita istanza (scaricabile dal sito internet dell'Ordine), a mano, mediante raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata, anche ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/1990, all'Ordine, corredandola di tutte le notizie ed i documenti necessari alla corretta valutazione da parte della Commissione Parcelle e del Consiglio.

Condizione necessaria per potere presentare la richiesta di visto da parte del professionista iscritto è quella di essere in regola con il pagamento della quota di contributo annuale di iscrizione all'Albo.

L'istanza deve contenere ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- parcella redatta dal professionista (due copie su carta intestata);
- elaborati e documenti prodotti con relativo elenco;
- lettera di incarico/contratto/preventivo concordato/elenco prestazioni previste;
- elaborati e documenti prodotti o da produrre con relativo elenco;
- attendibile preventivo o consuntivo delle opere;
- dichiarazione sottoscritta sull'affidamento e svolgimento dell'incarico, sugli accordi verbali e/o prestazioni rese al di fuori degli accordi contrattuali o in assenza di contratto scritto;
- dichiarazione sottoscritta sulla veridicità ed autenticità dei documenti depositati e sulla loro avvenuta consegna o meno al committente;
- relazione dettagliata sullo svolgimento dell'incarico;
- in caso di richiesta di visto da parte di un iscritto per prestazioni rese dopo il 24 marzo 2012, data di conversione in legge del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012, copia dell'obbligatoria polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera. In caso di sua mancanza si

procederà ugualmente al visto ma segnalando l'illecito nell'allegato verbale per la valutazione del giudice ed al competente consiglio di disciplina per la valutazione della violazione deontologica;

- eventuale dichiarazione di accettazione del visto dell'Ordine degli Architetti PPC di Udine da parte degli altri professionisti in caso di incarico congiunto;
- marca da bollo corrente per il ritiro della parcella vistata.

Le dichiarazioni vanno rese ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La ricezione della documentazione predisposta sulla base dell'elenco soprariportato verrà effettuata dalla Commissione Parcelle successivamente alla verifica della presenza dei documenti necessari all'istruttoria, previo incontro su appuntamento con l'iscritto. Qualora questa documentazione non fosse completa la ricezione dell'istanza non potrà essere effettuata ed il collega dovrà ripresentare l'istanza integrata. Il termine iniziale decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione completa.

I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi successivamente, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a giorni trenta, qualora il "Responsabile del Procedimento" verifichi la necessità di integrare la documentazione presentata dal richiedente, ovvero di acquisire ulteriori informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine o non direttamente acquisibili oppure rilevi la necessità di convocare l'iscritto per un ulteriore colloquio chiarificatore.

La sospensione in questo caso inizia dalla data della richiesta di integrazione documentale ed il residuo termine riprende a decorrere dal momento del ricevimento degli atti richiesti.

Decorrenza del termine iniziale

Il termine iniziale quindi decorre dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Parcelle ritiene che tutta la documentazione ricevuta per la richiesta di visto, nei modi sopra esposti, sia completa.

Istruttoria della richiesta

Una volta ricevuta l'istanza completa nei modi sopraesposti, la Segreteria forma un fascicolo contenente la richiesta e la produzione documentale consegnata a corredo, attribuendo un numero cronologico progressivo e stabilendo il termine iniziale del procedimento, rimettendola per le determinazioni conseguenti al Presidente del Consiglio. Il Presidente individua ed indica il soggetto preposto alla trattazione del procedimento ed all'istruttoria della pratica che può essere egli stesso o un Consigliere.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

L'inizio del procedimento per il rilascio del visto viene comunicato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della L. 241/90, al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché ai soggetti, individuati, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento finale medesimo.

La comunicazione può essere effettuata anche mediante PEC, anche ai sensi dell'art.3 bis della L. 241/1990.

Detta comunicazione riporta:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- la persona responsabile del procedimento;
- la data di presentazione dell'istanza;

- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- l'indicazione del termine entro il quale l'interessato può prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 L. 241/90, o presentare memorie scritte e documenti, che l'Ordine ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dai soggetti titolati a riceverla.

Partecipazione al procedimento

Coloro che hanno titolo a partecipare al procedimento possono presentare memorie o documenti entro un termine di 20 giorni (pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento).

Potranno essere ascoltate le parti a seconda delle necessità e su richiesta e/o giudizio dell'Ordine.

Poteri del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine è sovrano nella valutazione dell'impegno, del pregio dell'opera, della difficoltà delle questioni e dei vantaggi conseguiti dal cliente, come prospettati nell'istanza presentata dall'Iscritto.

Nella deliberazione, acquisito il visto del soggetto delegato all'istruttoria coadiuvato dalla Commissione Parcelle, il Consiglio si attiene al valore effettivo dell'opera e al contratto di affidamento dell'incarico, conformandosi alla dichiarazione del professionista per tutte quelle attività professionali che non siano altrimenti documentabili attraverso la produzione di atti, verbali, scritti.

In ogni caso, nella sua attività di liquidazione, il Consiglio non entra nel merito degli acconti che si affermino corrisposti o che il richiedente porti eventualmente in detrazione.

Agli interessati, previo pagamento dei relativi diritti, può essere rilasciata copia della richiesta, della Determinazione di Consiglio e della documentazione prodotta, se ancora esistente agli atti dell'Ufficio, nei limiti di cui all'art. 24 della Legge 241 del 1990.

Il procedimento si conclude con l'emanazione del provvedimento che rilascia o nega il richiesto visto di conformità.

Il visto viene riportato in un verbale che specifica e chiarisce i criteri adottati per il rilascio in modo da fornire all'organo giurisdizionale gli strumenti idonei ad una completa valutazione in merito agli onorari risultanti.

Al verbale vengono allegati, oltre alla parcella con relativo criterio di calcolo adottato, le dichiarazioni sottoscritte ed ogni altro documento ritenuto necessario alla chiara valutazione del caso.

L'Ordine, in caso di prestazioni rese in assenza di contratto, dopo il 24 marzo 2012, data di entrata in vigore dell'obbligo contrattuale, procederà alla segnalazione dell'illecito disciplinare al competente consiglio di disciplina per la valutazione della violazione deontologica.

A seguito della Sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17406 del 12 ottobre 2012, che prevede che vengano utilizzati i criteri in vigore al momento di rilascio del visto, per la valutazione si applicheranno in ogni caso i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 a partire dal 23-08-2012 data di entrata in vigore del D.M. 140, salvo diverse pattuizioni presenti nel contratto scritto. Per prestazioni iniziate antecedentemente al 24-03-2012 data di conversione in legge (n° 27) del decreto legge

n° 1 del 24-01-2012 data di abrogazione delle tariffe professionali, ed ultimate entro il 23-08-2012, si applicheranno ancora le tariffe di cui alla Legge 143 del 1949.

Termine finale del procedimento

Il procedimento, salvo interruzione motivata dei termini, deve essere concluso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla decorrenza del termine iniziale salvo l'eventuale periodo di sospensioni previsto. I termini per la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione dello stesso.

Ove alcune fasi del procedimento siano di competenza di altre Amministrazioni o enti diversi il termine finale è prorogabile del tempo che gli uffici esterni si sono assegnati per le procedure di loro competenza.

Preavviso di rigetto

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano al rilascio di parere favorevole sul visto motivandone l'esito negativo con le modalità previste dalla L. 241/1990.

La comunicazione può essere effettuata anche mediante PEC, anche ai sensi dell'art.3 bis della L. 241/1990.

Comunicazione del provvedimento

La comunicazione del provvedimento all'Iscritto è ad onere e cura della Segreteria, che vi procederà a mezzo PEC. All'interessato, la comunicazione avverrà con qualsivoglia mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

Tassa visto. Rilascio copie

Per il rilascio del visto il Consiglio dell'Ordine ha deliberato il pagamento di un importo di €. 100,00 da versare all'atto della richiesta.

Per il rilascio del visto preventivo, da parte di amministrazioni pubbliche, per la definizione degli onorari da porre a base di gara nei bandi relativi a lavori pubblici, l'Ordine garantirà la consulenza gratuitamente.

Il costo per il rilascio del visto è a carico del richiedente e, in caso di subentro, a carico dell'iscritto.

Casistiche di visto

Si definiscono di seguito alcune casistiche di visto conseguenti a periodo e tipologia di incarico e i relativi criteri da adottare per il rilascio:

- **Prestazione resa a seguito di incarico verbale per prestazioni eseguite ed ultimate dopo il 23/08/2012 data di entrata in vigore del D.M. 140/2012 ma senza un preventivo concordato o contratto:** per prestazioni rese in conseguenza ad un contratto verbale verrà verificata la congruità delle prestazioni svolte rispetto a quanto pattuito; il visto sarà rilasciato in base ai parametri di cui al DM 20 luglio 2012 n.140, accompagnato da un verbale in cui verrà evidenziata l'assenza di pattuizione di un preventivo scritto, obbligatorio successivamente al 24 marzo 2012, e riportata la dichiarazione del professionista in merito agli accordi verbali intercorsi con il committente.
L'Ordine, in caso di prestazioni rese in assenza di contratto, dopo il 24 marzo 2012, data di entrata in vigore dell'obbligo contrattuale, procederà ugualmente al visto con i criteri sopracitati ma procedendo anche alla segnalazione dell'illecito disciplinare al competente consiglio di disciplina.

- **Prestazione resa a seguito di incarico verbale per prestazioni eseguite ed ultimate prima del 23/08/2012 data di entrata in vigore del D.M. 140/2012 ma successivamente al 24/03/2012 e quindi senza preventivo concordato o contratto:** per prestazioni rese in conseguenza ad un contratto verbale verrà verificata la congruità delle prestazioni svolte rispetto a quanto pattuito; il visto sarà rilasciato in base alla tariffa previgente di cui alla Legge 143 del 1949, accompagnato da un verbale in cui verrà evidenziata l'assenza di pattuizione di un preventivo scritto, obbligatorio successivamente al 24 marzo 2012, e riportata la dichiarazione del professionista in merito agli accordi verbali intercorsi con il committente.
L'Ordine, in caso di prestazioni rese in assenza di contratto, dopo il 24 marzo 2012, data di entrata in vigore dell'obbligo contrattuale, procederà ugualmente al visto con i criteri sopracitati ma procedendo anche alla segnalazione dell'illecito disciplinare al competente consiglio di disciplina.
- **Prestazione resa a seguito di incarico verbale per prestazioni eseguite ed ultimate prima del 23/08/2012 data di entrata in vigore del D.M. 140/2012 ed anche prima del 24/03/2012:** per prestazioni rese in conseguenza ad un contratto verbale verrà verificata la congruità delle prestazioni svolte rispetto a quanto pattuito e sulla base delle dichiarazioni dell'iscritto; il visto sarà rilasciato in base alla tariffa previgente di cui alla Legge 143 del 1949, accompagnato da un verbale in cui verrà evidenziata l'assenza di pattuizione di un preventivo scritto comunque non obbligatorio prima del 24 marzo 2012, e riportata la dichiarazione del professionista in merito agli accordi verbali intercorsi con il committente.
- **Prestazione resa a seguito di un preventivo concordato scritto o di un contratto:** per prestazioni rese in conseguenza ad un contratto o ad un preventivo scritto concordato verrà verificata la congruità delle prestazioni svolte rispetto a quanto pattuito.
- **Per prestazioni a vacanza** rese in assenza di contratto scritto per incarichi precedenti al 24 gennaio 2012, data di abrogazione delle tariffe, in carenza di diverse indicazioni normative e fino a nuova definizione, verranno ritenuti validi i compensi orari definiti nel DM del 3 settembre 1997 n.417. Per incarichi successivi a tale data, in assenza di contratto e di parametri di riferimento, il consiglio dell'Ordine ha deliberato che potrà essere rilasciato il visto per prestazioni a vacanza ugualmente con i compensi orari definiti nel DM del 3 settembre 1997 n. 417 evidenziando nell'allegato verbale la mancanza di pattuizione del costo orario. Anche in questo caso però l'Ordine procederà alla segnalazione dell'illecito disciplinare al competente consiglio di disciplina in quanto si ricorda che il decreto legge n.1, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012 stabilisce l'obbligo del professionista di pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico.

Si ricorda infine che nel caso di presenza di contratto ma in assenza di quantificazione dell'onorario all'interno dello stesso, il visto sarà rilasciato con le stesse modalità sopraesposte.

L'Ordine però anche in questo caso procederà alla segnalazione dell'illecito disciplinare al competente consiglio di disciplina in quanto si ricorda che il decreto legge n.1, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012 stabilisce l'obbligo del professionista di pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico.

I criteri sopracitati potranno comunque essere modificati od integrati, a giudizio dell'Ordine, in funzione di specifici casi che si dovessero presentare o su eventuali richieste specifiche del giudice.

Parcella da mettere a base di gara

Per la predisposizione di una parcella da mettere a base di gara nelle gare di affidamento di servizi nei L.L.P.P., con il DM 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 20-12-2013 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", sono stati definiti i criteri con cui i RUP devono obbligatoriamente calcolare gli importi degli onorari da porre a base di gara per i Lavori Pubblici.

In questo caso il visto può essere richiesto dai RUP.

In caso di richiesta da parte di RUP, di supporto da parte dell'Ordine con un visto preventivo sulla parcella per la definizione degli onorari da porre a base di gara nei bandi relativi a lavori pubblici, dovranno essere allegati:

- bozza bando di gara con specificato l'importo dei lavori suddiviso per categorie;
- la categoria di opera riferita alla Tav. Z-1 del D.M. 143;
- l'elenco delle singole prestazioni richieste di cui alla Tav. Z-2 del D.M. 143.

Potrà essere anche richiesto un visto in caso di valutazione preliminare da parte dei RUP delle spese tecniche per la definizione del tipo di procedura di gara da adottare da inserire nel documento preliminare alla progettazione e per la verifica della coerenza con i contenuti della gara di affidamento

La predisposizione da parte dell'Ordine di una parcella da mettere a base di gara nelle gare di affidamento di servizi nei L.L.P.P. non prevede costi per il rilascio del visto.

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore nel momento della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Di esso verrà data notizia agli iscritti, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.